



Gli obblighi di legge in una vendita internazionale

In una procedura di vendita internazionale, quali sono gli obblighi del venditore sulla disciplina dei difetti e dei vizi di conformità del prodotto?

Sandro D., Milano

La normativa uniforme sulla vendita internazionale è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1980. Ai sensi della Convenzione, i principali obblighi del venditore sono quelli di consegnare la merce: (a) conforme al contratto; (b) libera da diritti o pretese altrui; (c) nei termini e alle condizioni convenute; (d) trasferendone la proprietà. In materia di difetti e vizi di conformità, l'art. 35 della Convenzione dispone che la merce deve essere conforme per quantità, qualità e tipo con quanto previsto contrattualmente. Spetta all'acquirente esaminare tempestivamente la merce ricevuta e denunciare eventuali difetti di conformità, entro un termine ragionevole dal momento in cui li ha scoperti o avrebbe dovuto scoprirli (se vizi apparenti) e comunque entro un termine massimo di due anni dalla consegna (se vizi occulti). L'acquirente, in caso di vizi o difetti di conformità, potrà avvalersi dei seguenti rimedi: a) adempimento delle prestazioni non eseguite correttamente; b) risoluzione del contratto per inadempimento; c) riduzione del prezzo; d) risarcimento del danno.

*Avvocato Vincenzo Cutugno
Studio Legale Carone & Partners*

Le regole contributive (a gli arretrati) nel caso di appalto

L'azienda Alfa è committente dell'azienda Beta a cui dà in appalto una serie di servizi. Nel caso in cui le autorità che controllano la corretta applicazione delle norme sui diritti dei lavoratori procedano a un'ispezione nell'azienda Beta e riscontrino una situazione di irregolarità contrattuale e/o contributiva del personale dipendente dell'azienda stessa, può l'azienda Alfa essere obbligata in solido a pagare i contributi arretrati e le sanzioni in qualità di committente dell'azienda Beta?

S.B., vie e-mail

Ci troviamo di fronte a una situazione che rientra nella tipologia dell'appalto di servizi, dove l'azienda Alfa è il committente o appaltante e l'azienda Beta l'appaltatore. Ricordiamo che, in base all'art. 29 della legge Biagi, modificato dal d.l. 97 del 2008, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore entro un determinato limite (di 2 anni dalla cessazione dell'appalto), a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. La legge Biagi inoltre ha semplificato le prove che bisogna addurre per dimostrare la sussistenza di una responsabilità solidale, a evidente vantaggio della parte debole. È sufficiente infatti che coesistano le seguenti condizioni: 1) la sussistenza di un rapporto di appalto; 2) l'inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori alle proprie dipendenze; 3) il decorso di un tempo non superiore a due anni dalla cessazione dell'appalto.

Dott. Matteo Burioni, Studio 27 Consulenti del Lavoro Associati

SPORTELLO LETTORI

Per le vostre domande
potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO

Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano

Fax 02/2584.3880

E-mail: ilmondo.advisory@rcs.it

Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Cessione dei crediti da locazione

Abbiamo ceduto i futuri crediti derivanti da un contratto di locazione di un immobile di cui siamo proprietari a una banca nostra creditrice e la cessione è stata accettata dall'inquilino quale terzo debitore ceduto. L'inquilino ci ha poi chiesto di chiudere anticipatamente il contratto. Potremmo far valere presso la banca alla quale abbiamo ceduto il credito un accordo di risoluzione consensuale del contratto di locazione che venisse sottoscritto tra noi locatori e l'inquilino?

Sandro Wang, Milano

In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, se dopo la cessione del credito intervengono fatti incidenti sull'entità, esigibilità o estinzione dello stesso, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in conseguenza del trasferimento del diritto. Perfezionata la cessione, pertanto, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, concordata soltanto fra l'originario creditore cedente e il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza. In caso di scioglimento bilaterale del contratto di locazione originario, la banca, pertanto, potrebbe eccepire nei suoi confronti l'inefficacia dell'accordo e pretendere da lei il pagamento dei canoni fino alla scadenza.

*Avvocato Federica Pastro
Studio Legale Chiaventone & Associati*